



Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo Fondo Pensione

TAXBENEFIT NEW

Documento sul Regime Fiscale

È un prodotto di



GRUPPO MEDIOLANUM

Distribuito da



GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativo all'offerta pubblica di adesione a TaxBenefit New, Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo.

La Società che istituisce TaxBenefit New si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. L'importo corrispondente all'imposta dovuta verrà prelevato annualmente disinvestendo un numero sufficiente di quote in proporzione al controvalore delle quote di ciascuno dei Fondi Interni riferite al contratto.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'Aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Premesso che il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Comunicazioni dell'Aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La parte imponibile della prestazione alla scadenza della fase di accumulo è determinata dal rapporto tra l'ammontare complessivo dei contributi dedotti e la prestazione stessa.

La base imponibile è quindi determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile). Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito in tutto o in parte il trattamento di fine rapporto al Fondo Pensione, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativa al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 20%. Tali rendimenti saranno computati nella misura del 62,5% qualora siano riferibili alle

obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest'ultimo rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione di imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- del 100%, in caso di morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al paragrafo 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni, ciò in quanto le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali purché eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, pertanto, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Trasferimento della posizione individuale da altra forma di previdenza complementare e Trasferimento del TFR Pregresso

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito (applicandosi il regime fiscale vigente nell'anno di sua formazione), indipendentemente dal

momento di iscrizione al fondo, diversa da quella, anteriore, da cui decorre la maturazione del TFR conferito.

Pertanto ai diversi montanti maturati si applicheranno le disposizioni fiscali pro tempore vigenti e nello specifico al TFR maturato dall'1/1/07 si applicheranno, in sede di erogazione delle prestazioni, le disposizioni fiscali illustrate in precedenza.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



È un prodotto di



GRUPPO MEDIOLANUM

MEDIOLANUM VITA S.p.A.

Sede Legale e Direzione: 20080 Basiglio - Milano 3 (MI)

Via F. Sforza - Palazzo Meucci

Capitale sociale euro 87.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA -

Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157

Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese

di assicurazione e riassicurazione

Società con unico Socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum S.p.A.

mediolanumvita@pec.mediolanum.it - www.mediolanumvita.it